

MISURE PER L'IMPIEGO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI

Articolo 1 – Principi e quadro normativo di riferimento

1. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica è necessario ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi connessi al loro utilizzo nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le dosi d'impiego e utilizzando tecniche e attrezzature che permettano di ridurre al minimo la dispersione nell'ambiente.
2. Il quadro normativo di riferimento fondamentale per la disciplina dell'argomento oggetto del presente provvedimento è rappresentato dalla direttiva 2009/128/CE, dal decreto legislativo n. 150/2012, dal decreto ministeriale 22 gennaio 2014 (Piano di Azione Nazionale - PAN), e dalla L.P. 11 marzo 2008, n. 2 "Norme per la tutela e la promozione dell'apicoltura".
3. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e provinciale vigente in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari e le prescrizioni riportate in etichetta da ogni prodotto fitosanitario, è fatto obbligo a chiunque impieghi i prodotti fitosanitari - per scopi produttivi agricoli e non, in particolare in prossimità delle aree sensibili definite da commi 4 , 5 e 6 dell'articolo 3 - di porre in essere ogni precauzione per:
 - assicurare la salute pubblica;
 - assicurare la tutela dell'ambiente;
 - assicurare il rispetto della proprietà pubblica e privata;
 - evitare danni a persone, animali o cose;
 - non disturbare la quiete pubblica, in particolare nelle ore notturne.
4. Viene fatta salva l'applicazione delle disposizioni penali in materia di salute pubblica e tutela dell'ambiente.

Articolo 2 – Prescrizioni del PAN per la preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari

1. Al fine di ridurre i rischi per la salute umana e per l'ambiente, ai sensi dell'Allegato VI.2 del PAN è necessario attenersi a quanto segue.
 - Verificare, prima dell'inizio dei trattamenti, che l'attrezzatura sia perfettamente funzionante e non presenti perdite.
 - Preparare la miscela fitoiatrica con modalità tali da non causare rischi per l'ambiente anche in caso di sversamenti accidentali. Tali operazioni non devono essere svolte su suoli molto permeabili e/o declivi e/o in prossimità di corsi d'acqua e pozzi per prelievo idrico.
 - Non lasciare incustodite le miscele di prodotti fitosanitari pronte per l'uso, le attrezzature e i prodotti fitosanitari. Tenerle fuori dalla portata di persone non autorizzate e di animali.
 - In caso di captazione di acqua da corpi idrici per il riempimento dell'irroratrice può essere effettuata esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua).
 - La macchina irroratrice deve disporre di uno strumento preciso e leggibile per la lettura della

quantità di miscela presente nel serbatoio. I volumi introdotti nel serbatoio non devono mai superare quelli massimi indicati dal costruttore.

- Risciacquare immediatamente con acqua pulita i contenitori di prodotti fitosanitari vuoti ed i relativi tappi, aggiungendo l'acqua di lavaggio così prodotta alla miscela fitoiatrice da distribuire. Gestire, successivamente, i contenitori ed i relativi tappi secondo la vigente normativa sui rifiuti.
- Durante le operazioni di preparazione della miscela, riempimento dell'irroratrice e risciacquo dei contenitori utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) prescritti, che devono essere sempre disponibili in azienda e conservati in buono stato.

Articolo 3 - Prescrizioni per la corretta effettuazione dei trattamenti fitosanitari

1. In conformità alle prescrizioni del PAN, nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici e asili nido, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie e istituti di cura, asilo nido, scuole per l'infanzia, istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, strutture sanitarie e istituti di cura) è vietato l'utilizzo a distanza inferiore di 30 metri, di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63, e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i. , o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1271/2008. Nel caso in cui vengano adottate le misure di contenimento della deriva definite nell'Allegato 1, tenuto conto delle prescrizioni indicate in etichetta, e fatte salve le determinazioni più restrittive delle Autorità locali competenti, tale distanza può essere ridotta fino ai 10 metri.
2. Tenuto conto delle peculiarità orografiche e delle specificità degli insediamenti urbani nei territori a vocazione agricola intensiva, proprie del territorio della provincia di Trento, si ritiene necessario integrare l'elenco dei siti sopraelencati al fine di tutelare la salute pubblica e al fine di comporre le esigenze di benessere e di qualità di vita per la popolazione residente con le esigenze connesse alle necessità produttive. A tal fine sono tutelati da specifiche fasce di rispetto gli edifici privati e le relative pertinenze, i cimiteri, le strade aperte al pubblico transito (esclusa la viabilità pubblica a servizio delle aree agricole) e la viabilità ciclo pedonale.
3. È fatto obbligo, a chiunque effettui trattamenti fitosanitari, di rispettare le distanze minime di seguito fissate per le diverse aree sensibili descritte nei successivi commi 4, 5 e 6 (al fine di facilitare la comprensione della casistica tali distanze sono riepilogate nella tabella di cui all'Allegato 2).
4. Per quanto riguarda parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici e asili nido, e confinanti con gli stessi; parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, strutture residenziali sociosanitarie e socio assistenziali; asili nido, scuole per l'infanzia, istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, strutture sanitarie e strutture residenziali sociosanitarie e socio assistenziali, devono essere rispettate le seguenti distanze in relazione ai prodotti utilizzati ed alle misure antideriva adottate:
 - a) 30 metri, per tutti i prodotti fitosanitari, qualora non siano adottate misure di contenimento della deriva, come definite nell'Allegato 1);
 - b) 10 metri, per i prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio previste dal PAN ai sensi del D.Lgs. 65/2003 o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al Reg. CE 1272/2008, qualora siano adottate misure di contenimento della deriva, come definite nell'Allegato 1);
 - c) 5 metri, per i prodotti fitosanitari diversi da quelli previsti al punto precedente, qualora

siano adottate misure di contenimento della deriva, come definite nell'Allegato 1);

d) a distanze inferiori (0-5 metri), ma solo per la distribuzione di prodotti fitosanitari diversi da quelli classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio previste dal PAN ai sensi del D.Lgs. 65/2003 o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al Reg. CE 1272/2008, è consentito esclusivamente:

- l'utilizzo di sistemi a tunnel;
- l'utilizzo di lance azionate a mano con pressione moderata e proporzionata alle dimensioni della coltura, trattando sempre dall'esterno verso l'interno dell'appezzamento;
- l'utilizzo di atomizzatori, ma solo se dotati di misure di contenimento della deriva come definite nell'Allegato 1), trattando sempre dall'esterno verso l'interno dell'appezzamento.

Nel rispetto delle fasce previste dal presente comma, l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari in prossimità di plessi scolastici, asili nido, scuole per l'infanzia, istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, parchi gioco per bambini, è autorizzata dalle ore 22.00 alle 6.00.

5. Per quanto riguarda edifici privati e relative pertinenze; cimiteri, strade aperte al pubblico transito (esclusa la viabilità pubblica a servizio delle aree agricole, da individuarsi da parte di ciascun Comune), devono essere rispettate le seguenti distanze in relazione ai prodotti utilizzati e alle misure antideriva adottate:

a) 30 metri, per tutti i prodotti fitosanitari, qualora non siano adottate misure di contenimento della deriva, come definite nell'Allegato 1);

b) 5 metri, per tutti i prodotti fitosanitari, qualora siano adottate misure di contenimento della deriva, come definite nell'Allegato 1);

c) a distanze inferiori (0-5 metri), ma solo per la distribuzione di prodotti fitosanitari diversi da quelli classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio previste dal PAN ai sensi del D.Lgs. 65/2003 o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al Reg. CE 1272/2008, è consentito esclusivamente:

- l'utilizzo di sistemi a tunnel;
- l'utilizzo di lance azionate a mano con pressione moderata e proporzionata alle dimensioni della coltura, trattando sempre dall'esterno verso l'interno dell'appezzamento;
- l'utilizzo di atomizzatori, ma solo se dotati di misure di contenimento della deriva come definite nell'Allegato 1), trattando sempre dall'esterno verso l'interno dell'appezzamento;

6. Entro la fascia di rispetto di 30 metri l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari in prossimità della viabilità ciclo-pedonale è autorizzata dalle ore 22.00 alle 6.00. L'obbligo del rispetto di tali orari viene meno in particolari condizioni meteorologiche che possono creare gravi danni alle piantagioni. Tali situazioni sono segnalate dal personale del Centro trasferimento tecnologico della Fondazione E. Mach - Istituto agrario di San Michele all'Adige.

7. È fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento:

a) di adottare tutte le misure atte a ridurre il più possibile il rischio dell'effetto "deriva", con particolare attenzione in prossimità delle aree sensibili definite dall'articolo 3, commi 4 e 5;

b) di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone o animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;

c) di orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio, adeguare il

volume d'aria allo sviluppo vegetativo e regolarne opportunamente il flusso, affinché investa, con le gocce erogate, solo la vegetazione;

- d) di spegnere gli atomizzatori con motore autonomo durante la circolazione su strade;
- e) di evitare il trattamento in presenza di vento o in condizioni di temperature elevate (28°)

Articolo 4 – Prescrizioni per la manutenzione, taratura e lavaggio delle attrezzature

1. Per quanto riguarda il controllo funzionale delle attrezzature, la loro regolazione e taratura strumentale e il lavaggio delle stesse, si rimanda per intero a quanto definito dall'azione A.3 del Piano di Azione Nazionale (PAN).

Articolo 5 – Prescrizioni per il recupero, il riutilizzo e lo smaltimento delle miscele e dei relativi contenitori

1. Al fine di ridurre i rischi per la salute umana e per l'ambiente è necessario minimizzare la quantità di miscela residua al termine del trattamento, attraverso il calcolo del volume di miscela necessaria e la corretta regolazione dell'attrezzatura di distribuzione; nello specifico per quanto riguarda il recupero e il riutilizzo della miscela fitoiatrice residua nell'irroratrice, si rimanda per intero all'Allegato VI.4 del Piano di Azione Nazionale (PAN) , e per quanto riguarda lo smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi, si rimanda per intero all'Allegato VI.6 del Piano di Azione Nazionale (PAN).

Articolo 6 - Controlli e sanzioni

1. La vigilanza delle presenti prescrizioni viene esercitata dalle competenti autorità a livello statale, provinciale e comunale. Queste provvedono all'accertamento delle violazioni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'applicazione delle sanzioni amministrative si fa riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150, all'art. 24, commi 7 e 10, e alle disposizioni contenute nella legge 689/81 e successive modificazioni .

ALLEGATO 1

MISURE E ATTREZZATURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DERIVA

1. Barriera naturale

caratteristiche richieste:

- a) continua con copertura vegetale fitta
- b) sempreverde
- c) altezza minima
 - 3 m per le arboree (es. melo, vite, drupacee)
 - 1 m superiore alla coltura per le erbacee

2. Barriera artificiale

caratteristiche richieste:

- a) continua
- b) altezza minima
 - 3 m per le arboree (es. melo, vite, drupacee)
 - 1 m superiore alla coltura per le erbacee

3. Atomizzatore a tunnel

4. Lancia per trattamenti manuali

5. Sistemi per la regolazione della direzione del flusso d'aria

tipologia ammessa:

- a) torrette
- b) deflettori
- c) manichette flessibili

6. Sistemi per la regolazione della quantità di aria (deve sempre essere adeguata alle dimensioni delle colture)

modalità richiesta:

- a) ventola spenta
- b) paratie per esclusione parziale dell'aria

7. Ugelli antideriva (devono essere montati su tutta l'estensione della raggiera)

tipologia ammessa:

- a) a iniezione d'aria (inclusione d'aria)
- b) a fessura
- c) a cono

8. Barre per trattamenti su erbacee o per il diserbo

tipologia ammessa:

- a) ugelli antideriva
- b) campana antideriva
- c) manica d'aria (colture estensive)

9. Cannone

- a) utilizzo esclusivo in tunnel e in coltura protetta

NOTA PER L'ADOZIONE DELLE MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DERIVA

L'adozione in esclusiva di una delle pratiche o attrezzature di cui ai punti 1, 2, 3, 4 è sufficiente per rispettare la prescrizione di “adottare misure di contenimento della deriva” su qualunque tipo di coltura.

Su sistemi di allevamento a pergola, guyot e cordone speronato (es. vite) e tendone (es. actinidia) è necessaria l'adozione di almeno una delle pratiche o attrezzature di cui ai punti 5, 6, 7 per rispettare la prescrizione di “adottare misure di contenimento della deriva”.

In frutticoltura è necessaria l'adozione di almeno due delle pratiche o attrezzature di cui ai punti 5, 6, 7 per rispettare la prescrizione di “adottare misure di contenimento della deriva”.

Su colture erbacee o per il diserbo è necessaria l'adozione di una delle attrezzature di cui al punto 8 per rispettare la prescrizione di “adottare misure di contenimento della deriva”.

ALLEGATO 2

TABELLA RIASSUNTIVA DISTANZE MINIME DALLE AREE SENSIBILI

PARCHI E GIARDINI PUBBLICI; CAMPI SPORTIVI; AREE RICREATIVE, CORTILI E AREE VERDI ALL'INTERNO DI PLESSI SCOLASTICI E ASILI NIDO; PARCHI GIOCO PER BAMBINI; SUPERFICI IN PROSSIMITÀ DI STRUTTURE SANITARIE, STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO SANITARIE E SOCIOASSISTENZIALI; ASILI NIDO; SCUOLE PER L'INFANZIA; ISTITUTI SCOLASTICI DI QUALSIASI ORDINE E GRADO; STRUTTURE SANITARIE, STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO SANITARIE E SOCIOASSISTENZIALI.			
CLASSIFICAZIONE PRODOTTI	DISTANZE MINIME CONSENTITE SENZA STRUMENTAZIONE ANTIDERIVA	DISTANZE MINIME CONSENTITE CON STRUMENTAZIONE ANTIDERIVA	DISTANZE MINIME CONSENTITE CON UTILIZZO DI LANCE A MANO, TRATTAMENTO ESTERNO INTERNO O SISTEMI A TUNNEL
TOSSICI, MOLTO TOSSICI E/O RECANTI IN ETICHETTA LE FRASI DI RISCHIO ai sensi del D.Lgs. 65/2003 o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al Reg. CE 1272/2008	30 METRI	10 METRI	E' VIETATO EFFETTUARE TRATTAMENTI A DISTANZE INFERIORI A 10 METRI
DIVERSI DALL'ELENCO DI CUI SOPRA	30 METRI	5 METRI	0 METRI

**EDIFICI PRIVATI E RELATIVE PERTINENZE, CIMITERI;
STRADE APERTE AL PUBBLICO TRANSITO, ESCLUSA LA VIABILITA' PUBBLICA A
SERVIZIO DELLE AREE AGRICOLE.**

CLASSIFICAZIONE PRODOTTI	DISTANZE MINIME CONSENTITE SENZA STRUMENTAZIONE ANTIDERIVA	DISTANZE MINIME CONSENTITE CON STRUMENTAZIONE ANTIDERIVA	DISTANZE MINIME CONSENTITE CON UTILIZZO DI LANCE A MANO, TRATTAMENTO ESTERNO INTERNO O SISTEMI A TUNNEL
TOSSICI, MOLTO TOSSICI E/O RECANTI IN ETICHETTA LE FRASI DI RISCHIO ai sensi del D.Lgs. 65/2003 o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al Reg. CE 1272/2008	30 METRI	5 METRI	5 METRI
DIVERSI DALL'ELENCO DI CUI SOPRA	30 METRI	5 METRI	0 METRI